



Città di Pinerolo

Provincia di Torino

Part.IVA. 0175860015 P.zza VITTORIO VENERO 1 - 10064 PINEROLO (TO) Tel.0121/361111 Fax.0121/374285 http://www.comunepinerolo.it

c_g674 - Città di Pinerolo
REGISTRO UFFICIALE
N. 0039278 - USCITA
30/11/2011
Class.: 11.03.01

Reg. Ord. 766

IL SINDACO

Visto l'art. 15 del D.L.vo 114/98, relativo alle vendite straordinarie;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, in cui la Regione trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 15 del D.L.vo 114/98, relative alla fissazione delle modalità di svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché delle vendite promozionali, secondo i principi e le disposizioni degli art. 13, 14 e 15 della Legge regionale suddetta;

Considerato che la legge regionale, n. 28/99, come modificata della Legge regionale 18/10/2004, n. 27, prevede all'art. 14, comma 2, che le vendite di fine stagione possano essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno, precisamente dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° luglio al 30 settembre e, nell'ambito di tali periodi, i Comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 291/CPN del 10/06/2011 L.R. 28/99 - art.14 - Indicazioni in merito alle vendite di fine stagione "saldi";

Visto il regolamento per le vendite straordinarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17/07/2000;

Dato atto che con note in data 18/11/2011 prot. n. 37999 e prot. n. 37994 la proposta di definizione del calendario è stata sottoposta rispettivamente ai comuni confinanti ed alle associazioni di categoria interessate;

Ritenuto definire il calendario annuale per le vendite di fine stagione;

DISPONE

- A) Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2012 nell'arco di tempo

5 GENNAIO 2012 - 29 FEBBRAIO 2012

Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2012 nell'arco di tempo

7 LUGLIO 2012 - 31 AGOSTO 2012

- B) Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/98 e art. 15 della legge regionale n.28/99;
- C) Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando Vigili Urbani per quanto di competenza.

Pinerolo, 30 NOV 2011

II SINDACO

N.B.: Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. n. 27/2004 nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.